

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL LIBRO III (SETTORI SPECIALI) DEL D.LGS. 31/03/2023 N.	36, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) PER AUTOTRAZ	IONE.

RUP: ALESSIA FURNO SOLA



_	
Somm	arın
20111111	ariv

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Durata dell'appalto	5
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	5
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 6 - Fallimento dell'Appaltatore	7
Art. 7 - Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio	8
Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c Recesso dal contratto.	8
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	11
Art. 9 - Esecuzione della fornitura	11
Art. 10 – Garanzia definitiva	12
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	13
Art. 11 - Revisione prezzi	13
Art. 12 Pagamenti	13
Art. 13 Penali	14
CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	15
Art. 14 Subappalto	15
Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto	18
Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori	18
CAPO 6 - GARANZIE	19
Art. 17 – Garanzie ulteriori	19
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
Art. 18 - Norme di sicurezza generali	20
CAPO 8 - ALTRO	22
Art. 19 Foro competente e controversie	22
Art. 20 Trattamento dei dati personali	22



CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1- Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura di gas naturale liquefatto GNL presso gli impianti di distribuzione di Gas Naturale (Metano) compresso L-GNC presenti nelle due sedi ATAP spa di Biella e Vercelli.

- Biella, Corso G.A. Rivetti 8/b (codice NUTS ITC13);
- Vercelli, Via Trento ang Via Latina (codice NUTS ITC12);

Presso la sede di Biella è già in funzione un impianto di erogazione di Metano compresso (LGNC) alimentato da un serbatoio criogenico di Metano liquido (GNL) fuori terra, ad asse verticale, di capacità mc 80 pari a circa 35 tonnellate, per stoccaggio GNL.



Presso la sede di Vercelli è in corso di realizzazione impianto del tutto analogo.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, stante le caratteristiche intrinseche del mercato di riferimento, l'importo dei quantitativi di prodotto previsti complessivamente non rende conveniente prevedere una ripartizione per lotti.

Il prodotto consegnato GNL dovrà soddisfare i requisiti della specifica norma UNI EN 16723-3:2017 (gas naturale e biometano liquefatti per l'utilizzo nei trasporti).

Modalità di fornitura

Il sistema di riordino del GNL sarà a totale cura del fornitore mediante collegamento in telemetria da remoto con la sensoristica presente a bordo impianto. Sarà cura del fornitore, preventivamente all'inizio delle attività di fornitura, interfacciarsi con la ditta affidataria della realizzazione e manutenzione dell'impianto, per attivare i necessari collegamenti e verificarne il corretto funzionamento.

Le consegne di GNL dovranno avvenire:

- presso la sede ATAP di Biella mediante accesso dal cancello carraio presente lungo la via Maggia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario dalle 8:00 alle 16:00, salvo diversi accordi preventivi tra le parti.
- Presso la sede ATAP di Vercelli, quando si concluderanno i lavori di posa del nuovo impianto del tutto analogo a quello presente a Biella, mediante accesso dal cancello carraio presente lungo la via Latina, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario dalle 8:00 alle 16:00, salvo diversi accordi preventivi tra le parti.



ATAP si riserva di non accettare consegne al di fuori dei suddetti orari.

Eventuali consegne parziali, programmate dal fornitore per il raffreddamento del prodotto presente nel serbatoio o richieste per qualsivoglia motivo da ATAP, dovranno essere effettuate dal fornitore alle medesime condizioni tecnico economiche previste dalla presente procedura per le consegne ordinarie.

Gli operatori che effettueranno le consegne, all'interno delle aree di proprietà ATAP, dovranno rispettare le regole del Codice della Strada, la segnaletica interna al deposito, nonché tutte le norme di sicurezza previste in fase di travaso del prodotto ivi comprese le eventuali ulteriori indicazioni comunicate dai referenti ATAP.

Al termine delle attività di travaso dovrà essere rilasciata tutta la documentazione di trasporto al personale di piazzale e o ai responsabili dell'ufficio movimento della sede.

Dovrà sempre essere garantito un livello minimo di prodotto all'interno del serbatoio non inferiore al 25% della capacità massima del serbatoio stesso (serbatoio con volume pari a 80 mc).

Ove il livello di riempimento del serbatoio scenda al di sotto del limite del 25%, fatti salvi preventivi accordi con ATAP motivati da esigenze tecniche, risulteranno applicabili le penali indicate all'art 13 del Capitolato.

Dovrà essere sempre garantito un livello di prodotto tale da consentire l'utilizzo da parte di ATAP dei sistemi di erogazione per il rifornimento dei veicoli aziendali. L'indisponibilità dell'impianto per carenza di GNL sarà oggetto di penale come indicato all'art 13 del Capitolato.

ATAP non assume alcuna responsabilità dovuta al mancato o non corretto funzionamento dei sistemi di rilevazione da remoto dei dati del serbatoio.

Si prevede un fabbisogno annuo a regime stimato pari a 475 Ton/anno di prodotto cada deposito, con un potere calorifico superiore pari a 15,20 MWh/Ton corrispondente alla fornitura complessiva di 7.600 MWh/anno cada deposito.

Si ipotizza che il Deposito di Vercelli possa entrare in funzione a 2/3 del primo anno di fornitura.

Il suindicato quantitativo rappresenta una stima ragionevole del fabbisogno annuo necessario, rispetto alla quale ATAP si riserva, a seconda delle effettive necessità, di rivedere in diminuzione o in aumento i quantitativi annui di fornitura senza che nulla abbia a pretendere la ditta affidataria. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per Atap S.p.a. nei confronti dell'aggiudicatario.

La sottoscrizione dell'offerta e, a seguito di aggiudicazione, del contratto comporta attestazione da parte dell'appaltatore di piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell'affidamento espresse dal contratto medesimo, dal presente capitolato e da tutti gli allegati.

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto.

La fornitura oggetto dovrà essere, in tutto, conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati in corso d'opera.

È facoltà di ATAP effettuare i controlli consentiti dalla legge sul contenuto di eventuali veicoli di servizio del fornitore in entrata e in uscita dai comprensori ATAP.

L'Appaltatore assume ogni onere e garantisce e tiene indenne ATAP da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore è tenuto al trasporto con mezzi adatti e con tutte le precauzioni e cautele imposte dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore con particolare riguardo alla direttiva "ATEX" 94/9/CE.

Il trasporto dovrà essere effettuato a cura e rischio dell'Appaltatore che sarà ritenuto responsabile di ogni anomalia riscontrata sul veicolo-autobotte e di ogni danno causato a persone e cose connesso al trasporto stesso ed alle operazioni di scarico.

I mezzi utilizzati per le consegne dovranno essere in condizioni tali da garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni di scarico.



Tutte le operazioni di scarico dovranno essere eseguite e presidiate, per tutta la loro durata, dall'incaricato del trasporto e della consegna che dovrà adottare tutte le cautele previste dalle norme vigenti per lo scarico dei carburanti, compresa la transennatura della zona interessata alle operazioni.

Art. 2 – Durata dell'appalto

La fornitura ha una durata di 24 mesi, indicativamente dalla data del 01.01.2026 sino al 31.12.2027, e comunque decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'appaltatore è tenuto a proseguire nella esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni contrattuali oltre la scadenza di cui al presente punto 3.1 nei limiti strettamente necessari alla conclusione delle procedure per un nuovo affidamento.

Art. 3- Ammontare dell'appalto

Il valore massimo stimato al netto d'iva risulta:

	PEG (€/MWh)	SPREAD K (€/MWh)	FB (€/MWh)	A (€/MWh)	Q (kg)	coefficiente di trasformazi one	Prezzo (€)
Contratto periodo genn2026-dic2027	49,67	18,00	3,78	0,30	1.740.000,00	65,70	1.900.175,34
oneri della sicurezza interferenziale							150,00
Sub Totale							1.900.325,34
Opzioni							
Proroga mesi 2	49,67	18,00	3,78	0,30	79.166,67	65,70	86.454,34
Quinto d'obbligo	49,67	18,00	3,78	0,30	348.000,00	65,70	380.035,07
Sub totale opzioni							466.489,41
TOTALE							2.366.814,75

CAPO 2- DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4- Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'impresa aggiudicataria assume al momento dell'aggiudicazione l'obbligo di provvedere alla fornitura, in conformità alle condizioni contenute nel presente testo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare di gara e da tutti gli allegati di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità dell'appalto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- c) contratto di appalto sottoscritto;
- d) le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- e) elaborati allegati con prevalenza elaborati tecnici;
- f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.
- 3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 5. Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati di gara, ma necessarie per dare piena funzionalità e coerenza all'appalto, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.
- 6. Nell'esecuzione contrattuale l'Appaltatore dovrà attenersi alle specifiche disposizioni contenute:
- nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato dall'ATAP e pubblicato all'indirizzo

https://www.atapspa.it/societa-trasparente-l-1902012-e-d-lgs-332013/disposizioni-generali/

• nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e il codice di comportamento ATAP come riportati sul sito web ATAP all'indirizzo

 $\underline{\text{https://www.atapspa.it/societa-trasparente-l-1902012-e-d-lgs-332013/disposizioni-generali/atti-generali/mog-ex-2312001/}$

nelle procedure interne che regolano la gestione rifiuti, il rispetto delle norme di sicurezza, le prescrizioni di accesso ai siti e i piani di emergenza nel quadro della certificazione integrata. ATAP infatti è certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 per i Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023 le seguenti modifiche e varianti:

- A. in caso di forniture supplementari che si siano rese necessarie e non incluse nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - a. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - b. comporti per ATAP notevoli disguidi o sostanziale incremento dei costi;
- B. per varianti in corso d'opera che si rendono necessarie per effetto di circostanze impreviste ed imprevedibili;
- C. in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma per ristrutturazioni societarie o altri eventi che comportano la successione nel contratto di un altro operatore economico purchè in possesso dei necessari requisiti per l'affidamento del contratto;



D. in caso di modifica in aumento o diminuzione del 20% dell'importo del contratto. Inoltre, l'appaltatore è tenuto a proseguire il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria alla stipula di un nuovo contratto.

Art. 5- Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
- 2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
- a) tutti gli elaborati di gara;
- b) l'offerta economica formulata in sede di gara;
- d) le polizze di garanzia.
- 3. Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, protezione dati, sicurezza, impianti etc... ed in particolare:
- D. Lgs 36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
- GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.lgs. n.81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
- Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- Norme in materia di impianti Metano GNL e CNG;
- Norme regionali in materia di impianti di distribuzione carburanti; Norme in materia di prevenzione incendi:
- Norme in materia di attrezzature a pressione;
- Norme in materia di atmosfere esplosive (ATEX)
- Disposizioni normative applicabili concernenti la fornitura ed i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'oggetto dell'intervento.

Art. 6- Fallimento dell'Appaltatore

1. Per quanto riguarda l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si fa riferimento all'art 124 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" ed in particolare all'art. 95 recante "Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni".



2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 viene fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, la mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 7- Comunicazioni con l'appaltatore e suo domicilio

- 1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 8- Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c.- Recesso dal contratto

A. Risoluzione

- 1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
- 2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
 - a. inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di difformità del prodotto per n. 2 (due) volte nel corso del contratto, rispetto alle caratteristiche concordate;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura:
 - c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d. sospensione delle prestazioni da contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;



- e. quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- f. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;
- g. la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- j. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato;
- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della L. n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile.
- m. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- n. sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e ss. Del D.Lgs. 36/2023:
- o. grave inadempimento delle norme di tutela ambientale;
- p. nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;
- q. nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi è l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (Articolo 104, comma 9 D. Lgs 36/2023);
- r. accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
- s. violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
- t. mancata reintegrazione della garanzia definitiva o rinnovo di polizze a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- v. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico
- w. inadempimento agli obblighi conseguenti all'accettazione della politica di prevenzione della corruzione di ATAP.
- 3. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.
- 4. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
- 5. Qualora si verifichino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, il RUP contesta all'appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di



- esse, ATAP può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico dell'Appaltatore inadempiente. In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti:
- rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del contratto;
- gravi inadempimenti o ritardi suscettibili di pregiudicare la regolarità del servizio pubblico prestato da ATAP;
- il superamento del limite del 10% delle penali;
- grave inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'art. 11 comma 6 Dlgs. 36/2023;
- violazione di norme del codice etico ATAP;
- ritardi nell'esecuzione contrattuale con assegnazione di un termine per adempiere (diffida ad adempiere) e conseguente risoluzione in caso di inutile decorso del suddetto termine;
- inadempimento degli obblighi conseguenti all'accettazione della politica di prevenzione della corruzione di ATAP.
- 6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore, il RUP, le assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, ATAP può risolvere il contratto.
- 7. In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove ATAP non si sia avvalsa della facoltà di cui al successivo punto.
- 8. Resta fermo in ogni caso il diritto di ATAP al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.
- 9. Nei casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, ATAP provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

B. Recesso

- 1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
- 2. La Stazione appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o a titolo esemplificativo e non esaustivo sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.
- 3. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma,



- 4. l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
- 5. L'esecuzione o il completamento degli adempimenti contrattuali nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato sono disciplinati dall'art 124 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
- 6. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ATAP prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi eseguiti.
- 7. E' vietato il recesso dell'appaltatore.

CAPO 3- TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9- Esecuzione della fornitura

Tempi e luoghi di consegna

Il sistema di riordino del GNL sarà a totale cura del fornitore mediante collegamento in telemetria da remoto con la sensoristica presente a bordo impianto.

Le consegne di GNL dovranno avvenire:

- presso la sede ATAP di Biella mediante accesso dal cancello carraio presente lungo la via Maggia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario dalle 8:00 alle 16:00, salvo diversi accordi preventivi tra le parti.
- Presso la sede ATAP di Vercelli, quando si concluderanno i lavori di posa del nuovo impianto del tutto analogo a quello presente a Biella, mediante accesso dal cancello carraio presente lungo la via Latina, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario dalle 8:00 alle 16:00, salvo diversi accordi preventivi tra le parti.

secondo le indicazioni fornite all'art 1 del presente capitolato.

Prima dell'inizio della fornitura l'Appaltatore dovrà consegnare le schede tecniche del prodotto e le relative schede di sicurezza, scritte in lingua italiana. Copia delle suddette schede dovrà essere fornita su supporto informatico.

Le consegne dovranno essere corredate di tutti i documenti prescritti, redatti nei termini delle leggi vigenti in materia o emanate nel corso di validità del contratto.

Non saranno accettate forniture con documentazione di accompagnamento emessa da Ditta diversa dall'aggiudicataria.

I documenti di accompagnamento, dovranno essere consegnati direttamente all'incaricato dell'ATAP per i necessari controlli, contestualmente alla consegna del prodotto.

Prove e collaudi

L'Appaltatore dovrà sottostare a tutti i controlli che il Committente riterrà necessario effettuare per accertare la rispondenza dei requisiti e delle caratteristiche tecniche del prodotto con quelle precisate nel presente Capitolato e/o previste da normative di settore.

Sospensioni

In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento delle prestazioni, il RUP può disporre la sospensione



dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento della fornitura e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione.

Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Se si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L'iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:

- a. formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano:
- b. precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.

Art. 10 – Garanzia definitiva

Alla data di stipula

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'Impresa aggiudicataria dovrà, prima della stipula, versare la cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, fatto salvo l'aumento in percentuale in base a quanto disposto dal c. 2 del citato articolo. La cauzione definitiva, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 106 D.Lgs 36/2023, può essere ridotta in base alle condizioni previste sempre all'art. 106. c.8 del citato D. Lgs 36/2023.

La suindicata garanzia deve essere rilasciata, da un istituto bancario oppure da una compagnia di assicurazione.

La fidejussione/polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà:

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta ad ATAP per quanto dovuto;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2[^] del codice civile nonché l'operatività entro 15 gg dalla richiesta di ATAP;
- avere validità per tutta la durata del contratto.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ove la suindicata garanzia sia state escussa in tutto o in parte, l'aggiudicatario sarà obbligato a ricostituire l'importo della cauzione nel termine massimo di 15 giorni dalla data di avvenuta escussione. La mancata ricostituzione della stessa nei termini su indicati, darà diritto ad ATAP di trattenere direttamente dagli importi dei pagamenti dovuti all'affidatario, per le forniture o per i servizi resi nell'ambito del presente



appalto, quanto da questi dovuto ad ATAP per penali, danni e quant'altro sia maturato per violazione di clausole contrattuali esplicitate nel presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti in conseguenza degli eventuali inadempimenti contrattuali, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito.

ATAP ha inoltre diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto e/o comunque presenti nei luoghi dove viene prestata la fornitura.

La mancata costituzione della garanzia (ove prevista) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di ATAP della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Ai sensi dell'art 22 del Disciplinare prima dell'inizio della fornitura dovrà consegnare inoltre:

- Copia sottoscritta per accettazione del "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." Il documento, costituente allegato contrattuale, definisce le regole per il coordinamento della sicurezza nei casi di accesso del personale incaricato dal fornitore all'interno delle sedi aziendali.
- Copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-simile, Allegato 5). Le clausole generali ivi riportate costituiranno parte integrante del contratto.
- In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a:
 - comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di strumenti idonei ai fini della tracciabilità secondo le previsioni di legge.

In caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria dei documenti di cui ai precedenti punti, o nel caso in cui i contenuti dei suddetti documenti risultino non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, ATAP si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

CAPO 4- DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 11- Revisione prezzi

Non è prevista una clausola di revisione dei prezzi poiché i corrispettivi previsti per la fornitura di gas naturale liquefatto sono "per loro natura" già basati su meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento.

Art. 12 Pagamenti

L'ATAP provvederà al pagamento della fornitura tramite bonifico bancario a 30 gg. data fattura fine mese. il prezzo riconosciuto per la singola consegna effettuata, escluso IVA, è ricavato dalla seguente formula:



$$P_i = \frac{(PEG + K + FB + A)}{65,70} * (Q_i)$$

Dove:

- P_i = prezzo relativo alla singola consegna iesima;
- PEG = valore medio mensile dell'indice PEG _{m-1} (Point d'echange gaz) relativo al GNL espresso in €/MWh riferito al mese delle consegne, come pubblicato mensilmente sul sito di EEX.com e riferito alla media aritmetica delle quotazioni "Front Month" del mese precedente al mese di prelievo.
- K = spread omnicomprensivo, quotato nella presente offerta, relativo alla consegna di GNL.
- FB = Fondo bombole, attualmente pari a 0,04 €/ Smc = (0,04 x 1,4 (densità)) x 1.000 : 15,20 = 3,78 €/MWh.
- A = Accise attualmente pari a 0,00331 €/ Smc = (0,00331 x 1,4 (densità)) x 1.000 : 15,20 = 0,30 €/MWh
- Q_i = quantitativo, espresso in Kg, oggetto della singola consegna iesima di GNL. I documenti di trasporto rilasciati all'atto delle singole consegne dovranno riportare sia il quantitativo consegnato in unità di peso che il corrispondente valore di MWh consegnati.
- 65,70= coefficiente di trasformazione da E/MWh a E/Kg risultante dalla formula: (E/Mwh * 1.000)/15,20. (potere calorifico superiore pari a 15,20 MWh/Ton).

La componente PEG si aggiornerà mensilmente in funzione dell'andamento dell'indice PEG (Point d'echange gaz) relativo al GNL così come rilevato da EEX (European Energy Exchange AG). Rimarrà fisso ed immutabile per tutta la durata della fornitura per la componente "K" offerta in sede di gara.

Il fornitore per ciascun mese di riferimento:

- ad inizio del mese invierà ad ATAP comunicazione riportante il valore medio mensile relativo al mese precedente dell'indice PEG (Point d'echange gaz) così come riportato da EEX (European Energy Exchange AG)
- al termine del mese emetterà fattura riportante dettaglio delle singole consegne effettuate nel mese di riferimento. ATAP non sarà responsabile per ritardati pagamenti che dovessero dipendere da ritardi nell'emissione delle fatture.

Il fornitore altresì ad inizio fornitura e ad ogni variazione dovrà inviare ad ATAP specifica comunicazione riportante il valore in vigore delle accise e del fondo bombole.

ATAP non sarà responsabile per il tardivo pagamento delle fatture conseguente al mancato o tardivo invio delle suddette comunicazioni necessarie per la verifica degli importi quantificati.

Art. 13 Penali

<u>Riduzione livello minimo garantito:</u> ove a causa di ritardate consegne l'impianto raggiunga un livello di prodotto inferiore al 25% della capacità massima per oltre 24 ore, ATAP si riserva l'applicazione di una penale pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno di calendario con livello di prodotto inferiore al minimo garantito. La penale, ove ricorra, è cumulabile con la penale seguente relativa all'indisponibilità dell'impianto.

In tale caso, ATAP è pertanto autorizzata a rifornirsi del prodotto, in via di urgenza, presso altro fornitore addebitando i maggiori costi sostenuti all'affidatario e riservandosi a proprio insindacabile giudizio di



rescindere il contratto in essere.

<u>Impossibilità a rifornire i veicoli:</u> ove a seguito di ritardata consegna del prodotto non sia possibile rifornire i veicoli aziendali per presenza di GNL ad un livello inferiore al minimo necessario per il funzionamento dell'impianto di distribuzione, ATAP applicherà una penale di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per giorno di calendario di indisponibilità dell'impianto;

In tale caso, ATAP è pertanto autorizzata a rifornirsi del prodotto, in via di urgenza, presso altro fornitore addebitando i maggiori costi sostenuti all'affidatario e riservandosi a proprio insindacabile giudizio di rescindere il contratto in essere.

Resta salvo il diritto di ATAP di rivalersi sul fornitore per eventuali maggiori danni subiti in conseguenza del ritardo, prelevando i relativi importi dalla cauzione definitiva.

- <u>Impurità</u>: in caso di anomalie all'impianto di stoccaggio e distribuzione o ai veicoli alimentati dal medesimo impianto riconducibili alla presenza di impurità contenute nel GNL rifornito sarà applicata una penale da € 5.000 (Euro cinquemila/00) a € 10.000 (Euro diecimila/00) in funzione delle anomalie generate oltre al rimborso delle spese sostenute da ATAP per il ripristino dell'impianto o dei veicoli; resta salvo il diritto di ATAP di rivalersi sul fornitore per eventuali maggiori danni subiti in conseguenza della problematica generata, prelevando i relativi importi dalla cauzione definitiva
- fino ad Euro 500,00/cad per altre violazioni

Quando le penali raggiungono il 10% dell'importo contrattuale, ATAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

CAPO 5- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 14 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del D. Lgs 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ATAP rimarrà comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra il Fornitore e l'impresa subappaltatrice.

I pagamenti degli eventuali subappaltatori saranno effettuati direttamente dal Fornitore il quale dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni, non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs 36/2023 ed all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto contenente, tra l'altro:



- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della L. n. 136/2010;
- l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi;
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
- l'indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008:
- la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell'autorizzazione;
- c) che l'Appaltatore contestualmente trasmetta:
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la dichiarazione dell'appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- la dichiarazione dell'appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;
- la dichiarazione del subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d'ufficio secondo quanto di seguito previsto;
- se il subappaltatore è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, la Stazione appaltante concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione appaltante può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 o la carenza dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra, l'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza,



conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

L'appaltatore deve acquisire un'autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso è incrementato.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono (art 119 comma 16 D. Lgs 36/2023):

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- b) per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante (art 119 comma 2 D. Lgs 36/2023), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i <u>subcontratti che non sono subappalti</u>, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,

- a) il nome del subcontraente,
- b) l'importo del sub-contratto.
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
- d) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione appaltante i seguenti documenti:
- a) dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
- b) elenco del personale autorizzato;
- c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
- d) dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.



Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010.

Art. 15- Responsabilità in materia di subappalto

- **1**. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 2. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle parti subappaltate.
- L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
- 3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 4. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 5. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- 7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.
- 8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023.

Art. 16- Pagamento dei subappaltatori

- 1. La Stazione appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;



- 2. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri.
- 3. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs 36/2023 esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
- 4. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 5. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
- 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui agli Art 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e Art 119 comma 11 lett b) del D.Lgs 36/2023.
- 7. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
- 8. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
- 9. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

CAPO 6- GARANZIE

Art. 17 – Garanzie ulteriori

- <u>Divieti di cessione:</u> Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del C.C. è esclusa la cedibilità dei crediti dell'impresa aggiudicataria derivanti dalla fornitura, pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 C.C. e l'incameramento dell'intero importo delle garanzie di cui ai punti D.1.a. e D.1.b.
- **2.** <u>Cambi di denominazione:</u> Eventuali cambi di ragione sociale e/o fusioni od incorporamenti dell'impresa fornitrice devono garantire l'inalterabilità delle condizioni della presente fornitura.

In tema di garanzie definitive di cui al precedente art.9 punto trova applicazione l'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023.

Nel caso in cui l'importo della garanzia risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito; il concorrente aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare l'importo della garanzia, qualora ATAP dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo relativo all'esecuzione dell'intera fornitura; l'integrazione dovrà avvenire nel termine di 10 giorni, altrimenti verrà reintegrata d'ufficio prelevando l'importo corrispondente dai pagamenti da effettuare.

La "garanzia definitiva" è rilasciata ai fini della garanzia dei corretti adempimenti contrattuali; ove dai controlli effettuati in corso di esecuzione contrattuale si rilevasse la ripetuta violazione degli impegni



contrattuali, ne conseguirà la risoluzione di diritto del contratto e ATAP potrà rivalersi sulla garanzia definitiva per il risarcimento dei maggiori costi indotti dalla risoluzione stessa.

L'Appaltatore dovrà fornire prodotto conforme alle caratteristiche tecniche indicate nella presente procedura di gara nonché a quelle previste dalla normativa vigente all'atto della consegna.

Eventuali danni agli impianti ed ai veicoli aziendali causati dalla fornitura di prodotto non rispondente alle specifiche richieste, verranno addebitati dal Committente all'Appaltatore.

Il Committente declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che l'Appaltatore possa arrecare a terzi; l'Appaltatore è anche responsabile verso il Committente dei danni che possa comunque arrecargli. La garanzia di cui al presente punto deve essere operante a favore dell'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e del Committente.

In relazione ai rischi connessi alla presente fornitura l'Appaltatore dovrà avere una **copertura assicurativa**, sino al termine del contratto, per danni arrecati a terzi compreso il Committente, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (**RCT**); inoltre l'Appaltatore dovrà avere una copertura assicurativa per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (**RCO**).

La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché quelli derivanti da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, la cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro.

I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti:

Per sinistro Per persona Per danni ad animali o cose

RCT 10.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 €

RCO 2.500.000 € 2.500.000 €

Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali (che in nessun caso si possono configurare come limite di responsabilità per l'Appaltatore), sia la proposizione di garanzie assicurative non esonerano l'Appaltatore dalle Sue responsabilità comunque configurabili.

L'entità dei premi, dei conguagli dei premi e ogni altra spesa inerente alla stipulazione di tutte le polizze sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà documentare tali condizioni con la presentazione delle polizze e della quietanza di pagamento del premio prima della stipula del contratto.

Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o trafugamento derivati ai materiali, alle apparecchiature ed agli impianti, ai veicoli ed oggetti di proprietà del Committente o di terzi, causato dal personale dell'Appaltatore, sarà a carico della medesima la quale dovrà, di conseguenza, provvedere al risarcimento e al ripristino.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, nel corso del contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni arrecati a ATAP e a terzi: nessuna responsabilità sarà pertanto da attribuire a ATAP per danni derivanti nel corso della fornitura.

CAPO 7- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 18- Norme di sicurezza generali



- 1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- 4. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), nonché di ogni altra disposizione che potrà essere concordata per specifiche attività programmate nel corso del contratto. Con la presentazione dell'offerta e con la dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di appalto la ditta accetta il DUVRI e ritiene congrua la quantificazione dei costi da esso derivati e si impegna a sottoscrivere il documento di cui sopra prima o contestualmente alla stipula del contratto.

Tale documento potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulla modalità di esecuzione del contratto che dovessero intervenire in corso d'opera.

- 5. L'Appaltatore dovrà provvedere a informare, formare e rendere edotto il proprio personale dei rischi specifici presenti nei singoli stabilimenti del Committente. L'Appaltatore dovrà altresì accettare tutti gli aggiornamenti e/o le nuove procedure che verranno redatte in ciascun sito nel caso di evoluzioni normative. Al fine di ottemperare agli obblighi di formazione e coordinamento sanciti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, si precisa che le attività oggetto del contratto presentano i rischi indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono calcolati da ATAP pari a 150,00 Euro (Iva esclusa).
- 6.L'Appaltatore dovrà avvalersi, per le consegne, di personale idoneo; a tal fine dovrà provvedere alla sostituzione del personale di cui il Committente chiedesse l'allontanamento dai comprensori aziendali a proprio insindacabile giudizio. L'Appaltatore s'impegna affinché il personale, proprio o di ditte di cui si avvarrà per il trasporto del gasolio, non rechi molestia al personale ATAP od intralcio ai lavori ed alle manovre che si svolgono negli stabilimenti ATAP.
- 7. Il personale dell'Appaltatore e delle ditte di cui si avvarrà per il trasporto del GNL non dovrà per nessuna ragione avviare o spostare, anche per un breve tratto, i veicoli ATAP.
- 8. Fatte salve le sanzioni di Legge, il RUP o il personale da lui autorizzato, allontanerà dal sito ATAP le maestranze che, pur essendo alle dipendenze dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici, non rechino in modo visibile la tessera di riconoscimento prevista dal D.lgs. 81/2008 o che pur avendo tale tessera siano privi di documento di identità valido. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, venissero emanate disposizioni modificative e sostitutive delle norme di sicurezza, l'Appaltatore è tenuta ad uniformarsi.
- 9.L'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme ed i regolamenti vigenti, anche se eccezionali o contingenti o locali o in vigore dopo l'affidamento della fornitura, qualunque sia l'autorità emanante ed il campo di applicazione.
- 10.L'Appaltatore dovrà attenersi nell'esecuzione del contratto alle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e regolamenti anche se emanate durante l'esecuzione del contratto, che riguardino in qualunque modo l'oggetto del presente contratto.
- 11.L'Appaltatore è tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro, negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi, nonché ad osservare le leggi e i regolamenti vigenti sulla tutela, protezione e assistenza dei lavoratori.
- 12.L'Appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l'esecuzione dei Servizi e delle operazioni di trasporto, consegna, tiro in opera, sia all'interno che all'esterno dei siti ATAP. L'Appaltatore, con l'accettazione del contratto, prende atto e si impegna a rendere tempestivamente edotte le proprie maestranze delle attività a rischio di infortunio presenti presso i comprensori di ATAP.
- 13.L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con i soci.



I suddetti obblighi vincolano L'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se recede da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra qualificazione giuridica economica. Il personale dovrà indossare il badge personale di riconoscimento come da normative vigente.

14.L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti di ATAP, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. L'autorizzazione del subappalto non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

15.L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi fanno capo anche alle Imprese Subappaltatrici.

Danni, guasti sottrazioni: Responsabilità

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie precauzioni e i provvedimenti necessari od opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose o all'ambiente, particolarmente durante l'esecuzione del contratto.

L'impresa sarà responsabile dei danni arrecati ad ATAP e a terzi: nessuna responsabilità sarà pertanto da attribuire ad ATAP per danni derivanti dall'espletamento del contratto.

Qualunque danno a persone e/o cose e all'ambiente, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà di ATAP o di terzi, causato dal personale dell'Appaltatore, sarà a carico della ditta stessa la quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino.

L'impresa è responsabile della qualità del lavoro eseguito; dovrà pertanto rispondere di ogni danno a cose o persone o all'ambiente causato dall'errata o insufficiente esecuzione degli interventi contemplati dal presente contratto. In particolare nel caso che uno smaltimento determini la necessità di interventi di bonifica, ATAP procederà all'addebito di tutte le spese sostenute e al recupero di eventuali danni, incamerando, se necessario, in tutto o in parte la cauzione definitiva.

Gestione emergenze

In caso di sversamenti o spandimenti di materiali, anche se di modeste entità, durante la fase di prelievo/trasporto, deve essere data immediata notizia agli addetti di sito di ATAP per i necessari provvedimenti di bonifica.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà disporre anche di propri piani di emergenza ambientale relativi alle operazioni previste dall'appalto.

CAPO 8- ALTRO

Art. 19 Foro competente e controversie

<u>Foro competente</u>: Per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella.

<u>Contenziosi</u>: Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto all'impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali



dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato 6.

Il Direttore Generale Ing. Sergio Bertella (Firmato in originale) Il Presidente Avv. Francesca Guabello (Firmato in originale)